

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Addì, 13/12/2023, alle ore 20:15, si è riunita l'assemblea dei soci della BANDA COMUNALE "DONIZETTI" APS di Casalecchio di Reno (BO), nella propria sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Cavour, 10.

Sono presenti i soci: Arbizzani Michele, Ferri Mario, Morani Artemio, Martellacci Armida, Chiarelli Rocco, Morante Enzo, Bortolazzi Paolo, Cavina Enrico, Passeggeri Paolo, Lister Moreen, Maisano Donatella, Mazzariello Mino, Chiavegato Francesco, Degli Esposti Andrea, Degli Esposti Luca, Bisceglie Maria Donata, Sgargi Massimo. Sono presenti con delega: Monetti Gilberto, Di Vieste Gaetano, e D'Onofrio Silvia con deleghe ad Arbizzani Michele; Germinara Rosario, Tutela Valeria con deleghe a Sgargi Massimo.

Vengono Nominati presidente dell'assemblea Arbizzani Michele e segretario Bortolazzi Paolo.

Passando all'ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione dello Statuto modificato ai fini dell'iscrizione al RUNTS secondo le indicazioni dell'Ufficio RUNTS della Regione Emilia-Romagna, nello specifico vengono modificati il punto 4 dell'Art. 7 e l'Art. 18. Modifiche approvate dall'assemblea all'unanimità dopo lettura.
- 2) Varie ed eventuali

Non essendoci altri interventi, si chiude alle 20:40 del 13/12/2023.

Dal che viene redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Presidente e del Segretario.

Presidente



Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
Registrato il 15 DIC. 2023 Serie 3 al N° 1283
Pagate € ESENTI
(Euro)



IL FUNZIONARIO
Tiziana Moggi R. Sandraro

STATUTO

BANDA COMUNALE "DONIZETTI" APS

Via Cavour, 10 – Casalecchio di Reno (BO)
C.F. 92006490376

Articolo 1 - Denominazione e sede

La Banda Comunale Donizetti APS è un'organizzazione apolitica e apartitica, di carattere culturale, a partecipazione volontaria, che non persegue scopo di lucro, costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. L'Associazione ha sede in Casalecchio di Reno (BO), in via Cavour 10, ed opera prevalentemente in Emilia-Romagna.

Articolo 2 - Legge applicabile

La Banda Comunale Donizetti APS è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali regolamenti interni adottati dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle norme di principio contenute nello statuto stesso. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione, la cui attività principale consiste nell'istruzione e nella formazione musicale dei propri soci o di chiunque ne voglia trarre vantaggio o beneficio, persegue le seguenti finalità:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- partecipare a manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali organizzate da altri enti o associazioni;
- insegnare la musica, per il mantenimento della tradizione della banda musicale nel paese, attraverso la gestione della propria Scuola di musica e l'organizzazione di specifiche attività culturali anche in collaborazione con le scuole presenti sul territorio;
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4 - Soci: definizioni e modalità di acquisto e perdita della qualifica

1. L'Associazione è composta da soci ordinari e soci d'onore al merito. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

2. L'ammissione dei soci che fanno richiesta di associazione attraverso apposito modulo deve essere

approvata dal Consiglio direttivo e ratificata dal Presidente sulla base della maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ogni individuo di cui non è stata approvata la domanda di associazione ha diritto di appellarsi alla decisione tramite ricorso da presentare all'Assemblea dei Soci. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile.

3. Sono soci ordinari le persone che ne fanno richiesta e i musicisti che compongono la banda musicale. Ogni musicista possiede interesse per la musica bandistica e idonee capacità musicali. Il socio è tenuto al versamento della quota associativa, che consiste nella quota a persona per l'iscrizione all'ANBIMA e della quota assicurativa. La quota è fissata dal Consiglio direttivo in base ai prezzi sanciti dalla ANBIMA. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

4. Sono soci d'onore al merito i musicisti che abbiano prestato il proprio servizio per venticinque anni ininterrotti tra le file della banda musicale. Sono soci d'onore al merito anche i Presidenti onorari dell'associazione.

5. La qualifica di socio si perde per:

- mancato pagamento della quota associativa e/o assicurativa;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio direttivo, tale recesso avrà decorrenza immediata;
- decesso;
- espulsione: l'espulsione è deliberata dal Consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, in caso di mancato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi e degli impegni sociali, in caso di compimento di atti contrari allo Statuto e ai regolamenti interni o qualora siano subentrati gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio espulso dal Consiglio direttivo può far ricorso avverso tale decisione all'assemblea dei soci. Il giudizio dell'assemblea è insindacabile.

Articolo 5 - Soci: diritti e doveri.

1. La divisione degli aderenti nelle categorie sopracitate non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato ha un voto e può esprimerlo in assemblea dal momento della ratifica positiva da parte del Presidente della sua domanda di associazione.

2. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- essere eletti, qualora maggiorenni, alle cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esercitare il diritto di voto nell'ambito dell'assemblea dei soci;
- partecipare all'attività organizzata dall'associazione;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- accedere alla sede sociale.

In relazione ai soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, il relativo diritto di voto attivo spetta

a chi ne esercita la patria potestà.

3. I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa e assicurativa;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- garantire la loro disponibilità per le varie attività dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Articolo 6 - Organi.

1. Sono organi dell'Associazione l'assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.

Articolo 7 - Assemblea dei soci.

1. L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione. Sono di competenza dell'assemblea:

- l'adozione di modifiche al presente Statuto, su proposta del Consiglio direttivo;
- la fissazione delle norme che regolano la vita della banda musicale, mediante approvazione di regolamenti interni, ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto;
- la deliberazione in ordine agli indirizzi generali dell'attività proposti dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- l'elezione del Consiglio direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto;
- la rimozione degli organi associativi in caso di gravi inadempienze;
- la nomina e la revoca del Maestro su proposta del Consiglio direttivo;
- le deliberazioni in ordine alla mancata attribuzione della qualifica di socio e all'espulsione, in caso di ricorso avverso le decisioni adottate dal Consiglio direttivo;
- la discussione e la deliberazione in ordine ad ogni altro argomento sottoposte al Consiglio direttivo.

2. L'assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno dal Presidente in occasione della chiusura dell'esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di cui si deve approvare la chiusura. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria:

- dal Consiglio direttivo;
- dal Presidente su specifica richiesta di almeno 1/3 dei soci o in caso di ricorso dell'interessato avverso decisioni di rifiuto o espulsione adottate dal Consiglio direttivo. In tali ipotesi il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione è comunicata ai soci con comunicazione scritta, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie o social network, almeno cinque giorni prima della data della riunione. La comunicazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'assemblea.

3. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci in regola con il versamento della quota associativa/assicurativa e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota annuale. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Tali regole generali non si applicano per:

- l'approvazione di modifiche al presente Statuto, per la quale è necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci ordinari e il voto favorevole della metà più uno dei presenti;
- la deliberazione di scioglimento dell'associazione per la quale occorre la convocazione in seduta straordinaria, la presenza, anche in convocazioni successive alla prima, di almeno i 3/4 dei soci ordinari e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci ordinari, con esclusione delle deleghe.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo che provvede alla gestione dell'Associazione. Al Consiglio direttivo compete:

- 
- l'organizzazione dell'attività della banda musicale e della scuola di musica in linea con le finalità indicate all'art. 3;
 - la gestione delle entrate e delle uscite;
 - la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - la ratifica dei provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - l'attribuzione e la revoca delle cariche previste dal presente Statuto (Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, coordinatore dei corsi, consiglieri);
 - la sottoposizione all'assemblea della proposta di nomina e revoca del Maestro;
 - l'individuazione dei soci d'onore al merito da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - l'adozione di provvedimenti di espulsione di soci per i motivi indicati all'art. 4;
 - la determinazione della quota associativa;
 - la sottoposizione all'assemblea di proposte di modifica del presente Statuto;
 - la predisposizione di regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - ogni altro potere necessario per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.
- 

2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri, fino ad un massimo di 10 membri, eletti

dall'assemblea tra gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni; i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo, tuttavia, decade prima del decorso dei 3 anni in caso di rimozione da parte dell'assemblea per il compimento di gravi inadempienze o qualora non sia possibile sostituire eventuali consiglieri dimissionari. Nel corso della stessa riunione in cui viene eletto il Consiglio, lo stesso nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente e provvede all'attribuzione delle cariche sociali previste dal presente Statuto e di altre eventualmente ritenute opportune. Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere debbono obbligatoriamente essere attribuite. La carica di Vicepresidente non è assommabile a quella di Presidente, ma a qualsiasi tra le altre. I consiglieri eccedenti il numero di cariche, ridotte per accorpamento o mancata assegnazione, assumono la qualifica di Consiglieri semplici. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. La perdita della qualifica di consigliere si ha:

- per dimissioni;
- per destituzione, in caso di mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, qualora il Consiglio direttivo lo reputi opportuno.

4. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del consigliere dimissionario o destituito con il primo candidato figurante tra quelli non eletti alle precedenti elezioni. Il Consiglio direttivo può decidere di non procedere con la nomina di un sostituto nel caso in cui sia possibile proseguire l'attività, fermo restando che il numero minimo per la composizione del Consiglio direttivo è di 3 componenti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, i rimanenti dovranno convocare in via straordinaria l'assemblea dei soci affinché provveda all'elezione del nuovo Consiglio.

5. Il Consiglio direttivo si riunisce:

- su richiesta del Presidente;
- su richiesta di almeno tre consiglieri;
- su richiesta del Maestro.

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono ritenute valide se sono presenti almeno 3 consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio direttivo può estendere la partecipazione alle riunioni anche ad altre persone, alle quali è riconosciuto diritto di intervento, ma non di voto. I collaboratori nominati dal Consiglio direttivo possono partecipare a tutte le riunioni senza invito, con diritto di intervento, ma non di voto.

8. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che deve essere firmato anche dal Presidente.

Articolo 9 - Presidente e Vicepresidente.

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Qualora non si riesca a trovare un accordo sull'individuazione della figura del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio direttivo dovrà convocare in seduta straordinaria l'Assemblea dei soci affinché provveda a nuove elezioni.

2. Il Presidente:

- ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- può assumere, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 10 - Segretario.

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio.

2. Il Segretario:

- svolge la funzione di verbalizzazione delle adunate dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano opportune o necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione;
- cura la regolare tenuta dei verbali del Consiglio direttivo e dei verbali dell'Assemblea.

Articolo 11 - Tesoriere.

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo, eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio.

2. Il Tesoriere:

- cura la gestione della cassa dell'Associazione, provvedendo ai pagamenti e alla riscossione delle entrate;
- è responsabile della regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti;
- assiste il Consiglio direttivo nella predisposizione del rendiconto e del bilancio preventivo;

Articolo 12 - Maestro e Vice Maestro.

1. Il Maestro:

- cura la preparazione tecnica della banda musicale;
- sceglie i programmi delle esecuzioni in considerazione dell'organico disponibile (completezza, livello tecnico e preparazione), del luogo dell'esibizione, del tipo di pubblico e delle eventuali richieste avanzate dai musicisti;
- propone al Consiglio direttivo attività volte a realizzare la crescita musicale del gruppo;
- esprime un giudizio insindacabile nella valutazione relativa all'ammissione dei soci ordinari, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;

- collabora con il Coordinatore dei corsi per la gestione della Scuola di musica ed esprime proposte al Consiglio direttivo per il miglioramento musicale e didattico dei corsi stessi.

2. Il Vice Maestro è nominato dal Maestro tra i membri dell'Assemblea aventi le necessarie competenze per ricoprire tale ruolo. Il Vice Maestro supplisce alle assenze del Maestro, nel caso in cui questo sia impossibilitato a partecipare alle prove e/o ai servizi.

Articolo 13 - Il Coordinatore dei corsi.

Il Coordinatore dei corsi è nominato dal Consiglio direttivo tra i soci, ma può eventualmente essere nominato anche tra persone non aventi la qualifica di socio. Il coordinatore dei corsi ha il compito di organizzare i corsi in modo da permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche della Scuola di musica, in accordo con quanto disposto dal Consiglio direttivo e con gli orientamenti musicali espressi dal Maestro.

Articolo 14 - I Collaboratori e Volontari.

1. I collaboratori sono nominati dal Consiglio direttivo eventualmente anche tra persone non aventi la qualifica di socio. I collaboratori si occupano delle mansioni specifiche attribuite loro dal Consiglio direttivo (ex. gestione delle divise, gestione dell'archivio, ecc.) e collaborano con il Consiglio direttivo per l'organizzazione delle attività dell'Associazione. I collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con diritto d'intervento, ma non di voto.

2. I Volontari sono tutte quelle persone che non rientrano all'interno di nessuna delle qualifiche precedentemente descritte (Soci ordinari, Soci d'onore al merito, Collaboratori) e svolgono la loro attività in qualità di liberi volontari con il solo scopo di aiutare l'Associazione. La loro attività è strettamente subordinata all'approvazione del Presidente o dei Consiglieri ed essendo di natura esclusivamente volontaria non necessita di iscrizione all'Associazione o obbligo di pagamento della quota associativa/assicurativa. I Volontari possono accedere alla sede dell'Associazione e alle attività svolte dalla banda previa autorizzazione del Presidente, ma solo in forma non continuativa o per finalità ad eccezione straordinaria o sporadica e sono personalmente responsabili di eventuali danni o incidenti procurati e/o subiti. Al Volontario può essere riconosciuto un rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, stabilito dal Consiglio. I volontari non possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo o all'Assemblea dei soci e non hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti dall'Associazione che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Articolo 16 - Entrate e patrimonio dell'Associazione.

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative versate annualmente dai soci nel limite minimo fissato dal Consiglio direttivo. È facoltà dei soci effettuare versamenti superiori rispetto all'importo minimo deliberato dal Consiglio direttivo, fermo restando che il versamento di maggiori quote non crea ulteriori diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti uniformemente per tutti gli associati. Le quote associative sono a fondo perduto, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili a terzi e non è possibile in nessun caso la ripetizione delle stesse;
- contributi provenienti da enti pubblici e privati;
- tesseramento ed erogazione liberali;
- lasciti e donazioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- introiti derivati dall'attività dell'Associazione.

2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- fondi di riserva;
- avanzi di gestione.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma anche indiretta, di utili o avanzi di gestione e di fondi o riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per.

Articolo 17 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione hanno durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre. Il Consiglio direttivo redige ogni anno il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria dal Presidente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di cui si deve approvare la chiusura. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo restano depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 18 - Durata e scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato esclusivamente dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria. Per la validità della seduta occorre la presenza, anche nelle convocazioni successive alla prima, di almeno i 3/4 degli associati. Per l'approvazione della deliberazione di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci ordinari, con esclusione delle deleghe. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale di competenza o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adempimento alle vigenti leggi e normative.

Casalecchio di Reno, 13/12/2023

Per Approvazione

Presidente



Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA I

È allegato dell'atto

Registrato al n. 1283 Serie 3

